

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale in data 23/2/1993, esecutiva, è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili ai sensi del D.Lgs.n. 504 del 30/12/1992;

RICHIAMATO il regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2002;

ACCERTATO che attualmente le tariffe in vigore dell'imposta comunale sugli immobili sono quelle già stabilite con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 28/2/2000 come di seguito:

1. Aliquota del 5‰ su tutti gli immobili (ad eccezione degli immobili di cui al punto 2);
2. aliquota agevolata nella misura del 0,1‰ in attuazione dell'art. 1, comma 5 della L. 449/1997 a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, stabilendo che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori

VISTI:

- l'art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazione, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione devono essere allegare le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori determinazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO CHE :

- l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93 del 27.05.2008 convertito in Legge n. 126 in data 24.07.2008 dispone che ***“ dalla data di entrata del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, delle aliquote ovvero, maggiorazioni..”***

- l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112 in data 25.06.2008, convertito in legge n. 133 in data 06.08.2008 dispone : ***“ resta confermata per il triennio 2009 – 2011 , ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24.7.2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)“ ;***

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area tributi, istruzione, cultura, servizi socio assistenziali ;
- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area economico finanziaria;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

DELIBERA

- 1)-di confermare anche per l'anno 2010, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili (ad eccezione degli immobili di cui al punto 2) nella misura del 5 per mille, come da deliberazione consiglio comunale n. 7 del 28/2/2000.
- 2)-di confermare, per l'anno 2010, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura dello **0,1** per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, stabilendo che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
- 3)-di confermare, per l'anno 2010, la detrazione di €103,29 per l'immobile adibito ad abitazione principale.

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.